

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Aldo Fazzini- Consulente aziendale

Matteo Martelli - Dottore commercialista  
Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 06/2019

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

Gentile Clientela,

con la presente siamo ad evidenziarvi le modifiche intervenute in materia fattura elettronica in vigore dal primo luglio 2019 e le modifiche intervenute in materia di termini di versamento delle imposte dirette, Irap e saldo dell'imposta sul valore aggiunto, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, a seguito dell'approvazione in parlamento del D.L. 34/2019.

## **NOVITA' IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA**

L'art. 21 del D.p.r 633/1972, come modificato dal Decreto Legge n. 119/2018, con decorrenza dal primo luglio 2019, prevede in via generale che la fattura va emessa entro 12 giorni (secondo quanto previsto dal Decreto Crescita approvato definitivamente dal Senato in data 27 giugno 2019) dalla data di effettuazione dell'operazione; anteriormente alla modifica, la Legge richiedeva l'emissione entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione. Le nuove disposizioni prevedono che nella fattura deve essere indicata la data in cui l'operazione è effettuata in base a quanto stabilito dall'art. 6 del D.p.r 633/1972, cioè la consegna, per i beni mobili, il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, ed in ogni caso il pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 14/E del 2019 ha chiarito che nel formato della fattura elettronica rimarrà un solo campo per la data e che quel campo sarà utilizzato per indicare la data di effettuazione dell'operazione. La circolare per quanto riguarda la *fattura immediata*, chiarisce con la seguente esemplificazione: ipotizzando che l'operazione sia effettuata il 28 settembre, sarà possibile:

- a) generare e inviare allo sdi la fattura il 28 settembre;
- b) generare la fattura il 28 settembre e trasmetterla allo sdi nei successivi 12 giorni;
- c) generare e inviare la fattura in uno qualsiasi dei giorni compresi tra il 28 settembre e il dodicesimo giorno successivo

In tutte e tre le ipotesi, occorre indicare quale "data fattura" il 28 settembre.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Per quanto riguarda *la fattura differita*, anche in tale ipotesi la “data fattura” da indicare nel file è quella del giorno di effettuazione dell’operazione, a prescindere dalla trasmissione allo Sdi che dovrà avvenire, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Qualora la fattura differita comprenda operazioni effettuate in giorni diversi (ma necessariamente ricadenti nello stesso mese solare), secondo la circolare occorre indicare quale data fattura quella dell’ultima operazione: per esempio, in relazione a tre cessioni di beni effettuate in data 2, 10 e 28 giugno la fattura differita dovrà essere generata ed inviata allo Sdi in uno qualsiasi dei primi 15 giorni di luglio e dovrà riportare quale data operazione il 28 giugno.

## **NOVITA’ IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTE**

Il Decreto Legge 34/2019, prevede la proroga al 30 settembre 2019, dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite di Euro 5.164.569. La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni, imprese ai sensi dell’art. 5, 115, e 116 del Tuir, ad esempio i soci delle società di persone e i soci della società a responsabilità che abbiano optato per la trasparenza fiscale. Nella proroga dovrebbero rientrare anche i contribuenti forfetari ed i contribuenti in regime di vantaggio, sempre che la propria attività sia compresa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Siamo comunque in attesa di una circolare esplicativa o di un comunicato stampa da parte dell’Amministrazione finanziaria che illustri la novità introdotta con il Decreto Legge.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 28 giugno 2019

Studio Giuliano